



PROVINCIA DI LIVORNO

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'ATTIVITA' DI SCUOLA
NAUTICA**

(Approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 42 del 22/11/2019)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SCUOLA NAUTICA

SOMMARIO

Art. 1 - OGGETTO	2
Art. 2 - DEFINIZIONE DI SCUOLA NAUTICA.....	2
Art. 3 – AUTORIZZAZIONE.....	2
Art. 4 - DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE	3
Art. 5 - REQUISITI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE.....	4
Art. 6 - REQUISITI DEI LOCALI E ARREDAMENTO DIDATTICO	5
Art. 7 - MATERIALE PER LE LEZIONI TEORICHE	6
Art. 8 - MEZZI NAUTICI E MATERIALE PER LE ESERCITAZIONI PRATICHE.....	8
Art. 9 - INSEGNANTI ED ISTRUTTORI	9
ART. 10 - GESTIONE DELLA SCUOLA NAUTICA.....	10
ART. 11 - DOCUMENTI PER L' ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SCUOLA NAUTICA	10
ART. 12 – CONSORZI PER L'ISTRUZIONE NAUTICA.....	11
ART. 13 - VICENDE DELL'AUTORIZZAZIONE.....	12
ART. 14 - NORME PER LE AUTOSCUOLE.....	13
ART. 15 - NORME PER LE AGENZIE DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO.....	13
ART. 16 – VIGILANZA.....	13
ART. 17 – DIFFIDA, SOSPENSIONE E REVOCA.....	14
ART. 18 – SANZIONI PECUNIARIE.....	14
ART. 19 - AGGIORNAMENTI	15
ART. 20 - NORME FINALI E TRANSITORIE.....	15

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SCUOLA NAUTICA

Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ed alla vigilanza tecnico - amministrativa sulle scuole nautiche, ai sensi dell'art. 42 del D.M. n. 146/2008 (Regolamento al Codice della Nautica da Diporto), nell'esercizio delle funzioni attribuite alle Province ai sensi del D.Lgs. n. 112/1998, art.105, comma 3, lettera a) e della Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", art. 1 comma 85 lett. b).

Art. 2 - DEFINIZIONE DI SCUOLA NAUTICA

1. I centri per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche (art. 42 comma 1 D.M. n. 146/2008) sono denominati «scuole nautiche».
2. L'attività delle scuole nautiche comprende anche lo svolgimento, limitatamente ai propri allievi, delle pratiche amministrative necessarie per il conseguimento delle patenti. La sede principale della scuola, ai fini di quanto previsto dal successivo articolo 3, comma 1 e 2, è quella ove sono impartite le lezioni teoriche ed è collocato l'ufficio di segreteria, risultante dal certificato d'iscrizione dell'impresa nel registro della C.C.I.A.A., dove devono risultare altresì le ubicazioni delle unità locali.

Art. 3 – AUTORIZZAZIONE

1. L'attività di scuola nautica, avente sede principale nel territorio provinciale, è soggetta ad autorizzazione e vigilanza amministrativa da parte della Provincia di Livorno.
2. Alla medesima autorizzazione e vigilanza sono soggette le eventuali unità locali situate nel territorio provinciale, qualora vi siano ulteriori sedi destinate a lezioni teoriche e ad ufficio di segreteria.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al previo parere del Capo del Compartimento Marittimo o del Dirigente dell'Ufficio Motorizzazione Civile, nella cui giurisdizione la scuola ha la sede principale.
4. L'autorizzazione può essere richiesta per:
 - a) scuola nautica per la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti nautiche di categoria "A" (art. 25 D.M. 146/2008) per il comando e la condotta di natanti ed

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SCUOLA NAUTICA

imbarcazioni da diporto, aventi lunghezza fino a 24 metri, per le seguenti specie di navigazione:

- i. entro dodici miglia dalla costa (a richiesta può essere rilasciata per le unità a vela e motore/propulsione mista ovvero per le sole unità a motore);
 - ii. senza alcun limite dalla costa (a richiesta può essere rilasciata per le unità a vela e motore/propulsione mista ovvero per le sole unità a motore);
- b) scuola nautica per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica di categoria "B" per il comando delle navi da diporto (art. 26 D.M. 146/2008);
- c) scuola nautica per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica di categoria "C" (art. 27 D.M. 146/2008), che abilita soggetti portatori di patologie indicate nell'allegato I, paragrafo 2 del D.M. 146/2008, alla direzione nautica di unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri (ove sia presente a bordo almeno un'altra persona in qualità di ospite di età non inferiore ai 18 anni, idonea a svolgere le funzioni manuali necessarie per la conduzione del mezzo e la salvaguardia della vita umana in mare).
5. Gli istituti tecnici nautici possono conseguire l'autorizzazione di cui al comma 1.
6. Non sono soggetti alla disciplina del presente Regolamento:
- a) gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, riconosciuti in conformità a quanto previsto con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che assumono la denominazione di «Centri di istruzione per la nautica» (art. 43 D.M. 146/2008);
 - b) le attività, ancorché esercitate a carattere permanente o presso strutture stabili, finalizzate all'avviamento agli sport nautici, ma non destinate al conseguimento della patente nautica.
7. Le autoscuole possono conseguire l'autorizzazione di cui al comma 1 secondo quanto previsto al successivo articolo 14.

Art. 4 - DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE

1. Le persone fisiche e giuridiche che intendono svolgere l'attività di scuola nautica devono richiedere alla Provincia il rilascio della relativa autorizzazione.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SCUOLA NAUTICA

2. La domanda, in regola con le norme sull'imposta di bollo, deve essere presentata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della Società alla Provincia e deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) tipologie di patenti per cui si intendono svolgere i corsi, specificando se i corsi vengono effettuati per le abilitazioni solo a motore;
 - b) denominazione della scuola;
 - c) localizzazione della sede principale e di quelle secondarie;
 - d) Compartimenti Marittimi ricadenti nel territorio della provincia di Livorno ove saranno effettuate le prove di esame e le esercitazioni pratiche.

3. Nella domanda devono essere indicati gli estremi fiscali del richiedente ed i dati anagrafici:
 - a) del titolare se il richiedente è una ditta individuale;
 - b) del legale rappresentante se il richiedente è una società di persone;
 - c) del socio accomandatario se il richiedente è una società in accomandita semplice od in accomandita per azioni;
 - d) di un amministratore per ogni altro tipo di società.

4. Alla richiesta di autorizzazione dovrà, inoltre, essere allegata la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva di certificazione (rilasciata dal richiedente nei modi previsti dalla normativa vigente) comprovante: la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del presente Regolamento, la relativa disponibilità delle attrezzature didattiche di cui all'art. 7, l'attestazione della disponibilità del personale ed i titoli per i quali è abilitato alle funzioni di insegnante e/o istruttore e gli estremi dell'iscrizione nel Registro delle imprese presso la locale Camera di Commercio;
 - b) relazione tecnica scritta, contenente la descrizione dei locali della scuola, corredata da uno specifico atto di asseverazione da parte di professionista abilitato, attestante il rispetto dei requisiti di cui all'art. 6, nonché la conformità alla normativa vigente in materia di edilizia, igiene e sicurezza;
 - c) planimetria quotata in scala 1:100, redatta da professionista abilitato, con la rappresentazione dei locali della scuola nautica, con indicazione sintetica della distribuzione interna delle principali attrezzature;

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SCUOLA NAUTICA

- d) documentazione legittimante la disponibilità dei locali;
 - e) documentazione inerente i mezzi nautici a disposizione e/o di proprietà della scuola, utilizzati per le prove di esame e le esercitazioni pratiche:
 - i. polizze assicurative;
 - ii. licenze di navigazione (se immatricolati) o dati dei natanti (non immatricolati) con certificato d'uso, o di potenza, del motore;
 - iii. dichiarazione del proprietario (se diverso dalla scuola nautica richiedente) di disponibilità delle proprie unità all'uso per l'esercizio dell'attività di scuola nautica con allegata copia del contratto di locazione;
 - f) attestazione capacità finanziaria dimostrata attraverso certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a Euro 51.645,69 liberi da gravami ipotecari ovvero, in alternativa, attraverso una attestazione di affidamento per un importo non inferiore ad Euro 25.822,84 rilasciata da azienda od istituti di credito o da società finanziaria con capitale non inferiore a Euro 2.582.284.50, secondo lo schema allegato al D.M. 317/95 e ss.mm.ii.;
 - g) attestazione di versamento del pagamento dei diritti di istruttoria previsti;
 - h) marca da bollo da apporre sull'autorizzazione;
 - i) copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.
5. La Provincia conclude il procedimento entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo che si renda necessario procedere ad integrazione e verifica di ulteriore documentazione inerente fatti, stati e qualità dichiarati sulla domanda. In tal caso verrà indicato il termine entro il quale tale documentazione integrativa dovrà essere prodotta pena l'archiviazione dell'istanza. Sino all'acquisizione della necessaria documentazione integrativa il termine di conclusione del procedimento resterà sospeso.
6. Il titolare dell'autorizzazione deve tempestivamente comunicare alla Provincia competente qualsiasi variazione negli assetti societari, nella struttura patrimoniale, nella consistenza dei locali o nella disponibilità di unità da diporto affinché la Provincia, valutati i requisiti di idoneità, provveda a confermare ed aggiornare oppure, nel caso di perdita degli stessi, sospendere o revocare l'autorizzazione.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SCUOLA NAUTICA

Art. 5 - REQUISITI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L' autorizzazione è rilasciata a chi:
 - a) sia cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero di altro Stato qualora ciò sia previsto da accordi internazionali e dalla legislazione vigente;
 - b) abbia compiuto 21 anni;
 - c) sia in possesso del diploma di istruzione di II grado;
 - d) non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
 - e) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla Legge 27.12.1956 n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni;
 - f) non abbia cause di divieto o di decadenza previste dal D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni;
 - g) non abbia subito condanne, passate in giudicato, per un periodo complessivo superiore ai tre anni salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
 - h) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso nei suoi confronti un procedimento per dichiarazione di fallimento, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

2. Il soggetto richiedente deve inoltre disporre di:
 - a) adeguata capacità finanziaria (come previsto dall'art. 4 comma 4 lett. e);
 - b) proprietà o disponibilità delle unità da diporto in conformità a quanto previsto dall'art. 8, da utilizzare per l'effettuazione dei corsi tenuti dalla scuola nautica e per gli esami;
 - c) proprietà o disponibilità giuridica dei locali costituenti la sede, aventi le caratteristiche previste all'art. 6 e risultare conformi alla normativa vigente;
 - d) materiale didattico idoneo all'insegnamento teorico di cui all'art. 7;
 - e) personale idoneo allo svolgimento dell'attività di insegnamento teorico e pratico (art. 42 comma 6 D.M. 146 del 29/07/08) secondo quanto previsto dal successivo art. 9.

3. Qualora l'autorizzazione sia rilasciata a persone giuridiche, i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso di società o enti, alla persona da questi

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SCUOLA NAUTICA

delegata. Quando l'autorizzazione fosse richiesta da società di persone, i requisiti prescritti devono essere posseduti dal socio amministratore e se fossero più soci amministratori da ciascuno di loro, salvo il requisito di cui al comma 1 lett. c) che deve essere posseduto da almeno uno dei soci amministratori.

4. Nel caso di società od enti, l'autorizzazione può essere rilasciata a persona delegata dal legale rappresentante della società o ente e tale delega deve risultare precedente la richiesta di rilascio o di aggiornamento dell'autorizzazione, che deve essere, comunque, presentata da parte della società.

Art. 6 - REQUISITI DEI LOCALI E ARREDAMENTO DIDATTICO

1. I locali della scuola nautica devono comprendere:
 - a) un'aula di superficie non inferiore a m² 25 dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, lett. c), eventuali ulteriori aule possono avere una superficie anche minore rispetto a quanto indicato al precedente periodo;
 - b) una segreteria di superficie non inferiore a m² 10, attigua all'aula ed ubicata nella medesima sede con ingresso autonomo;
 - c) servizi igienici.
2. I criteri dettati nel presente articolo non si applicano alle scuole nautiche autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento, anche se negli stessi locali si svolge l'attività di consulenza di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, nonché alle scuole nautiche che subentrino nei locali delle stesse in seguito a cessione d'azienda; tali criteri si applicano invece alle scuole nautiche che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo in locali diversi da quelli in cui l'attività veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, escluse le ipotesi di sfratto o di chiusura al traffico della strada, ovvero di sopravvenuta inagibilità dei locali per causa di forza maggiore documentabile.
3. Tutti i locali devono essere conformi alle norme ed ai regolamenti in materia di edilizia, igiene e sicurezza vigenti, compreso il Regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede la scuola nautica.
4. L'arredamento dell'aula di insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:
 - a) una cattedra o un tavolo per l'insegnante;

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SCUOLA NAUTICA

- b) una lavagna delle dimensioni minime 1,1 x 0,8 m (oppure m² 0,88) o una lavagna luminosa;
 - c) posti a sedere dotati di tavolo o piano di scrittura in numero proporzionale alla disponibilità di superficie dell'aula e comunque tali che per ogni allievo siano disponibili almeno m² 1,5.
5. La disponibilità dei locali si intende dimostrata quando il soggetto titolare dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica ne sia il proprietario oppure sia intestatario di un contratto di locazione o di comodato registrato dei locali medesimi, con la specifica della destinazione d'uso per scuola nautica o, nel caso di bene demaniale, del pertinente titolo autorizzativo all'uso rilasciato dalla competente autorità.

Art. 7 - MATERIALE PER LE LEZIONI TEORICHE

1. La scuola nautica deve disporre di una adeguata attrezzatura tecnica e di sussidi didattici per le lezioni, in modo tale che ciascuno possa seguire con partecipazione attiva le lezioni ed acquisire la conoscenza pratica degli strumenti, delle carte nautiche, degli accessori e dei dispositivi principali di segnalazione e salvataggio.
2. Il materiale didattico per le lezioni teoriche e le esercitazioni pratiche è costituito dai seguenti elementi:
 - a) STRUMENTI
 - Bussola magnetica marina di rotta e da rilevamento;
 - Sestante (per abilitazioni senza alcun limite dalla costa e navi);
 - Barometro aneroide, termometro e orologio con i settori del silenzio radio;
 - Strumenti di radio posizionamento e riflettore radar (per patenti senza alcun limite dalla costa e navi);
 - Mezzi individuali di salvataggio;
 - Fanali di via principali per imbarcazioni da diporto;
 - Estintore portatile omologato per unità da diporto.
 - b) SUSSIDI
 - Facsimile di tabella delle deviazioni residue per bussola magnetica;
 - Carte nautiche di scala diversa, squadre nautiche ed altro materiale per carteggiare;
 - Tavole per il calcolo delle rette d'altezza, nautiche, di marea ed effemeridi nautiche (patenti per navi);
 - Carte di analisi meteorologica (per patenti senza alcun limite dalla costa e navi);

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SCUOLA NAUTICA

- Rappresentazione grafica della volta celeste (per patente senza limiti e navi);
- Rappresentazione grafica raffigurante la rosa dei venti;
- Modello in scala di sezione di una unità in legno ovvero rappresentazione grafica raffigurante le strutture principali di uno scafo;
- Rappresentazione grafica delle attrezzature e manovre principali di una imbarcazione a vela ovvero modello in scala (escluso abilitazioni solo a motore);
- Rappresentazione grafica relativa al funzionamento di un motore marino ovvero relativo modello;
- Rappresentazione grafica raffigurante le regole di manovra per prevenire gli abbordi in mare;
- Rappresentazione grafica raffigurante i segnali sonori, diurni e notturni, previsti dal "Regolamento per evitare gli abbordi in mare";
- Rappresentazione grafica raffigurante le caratteristiche e l'utilizzo di zattere di salvataggio e apparecchi galleggianti.

DOCUMENTAZIONE DIDATTICA

- Almeno un volume del Portolano del Mediterraneo;
- Elenco fari e segnali da nebbia;
- Fascicolo degli Avvisi ai naviganti;
- Leggi, regolamenti e normativa disciplinante la navigazione da diporto, codice della navigazione;
- Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare.

3. I sussidi di cui al presente articolo, con esclusione delle carte nautiche, possono anche essere sostituiti da sistemi audiovisivi interattivi o informatici.

Art. 8 - MEZZI NAUTICI E MATERIALE PER LE ESERCITAZIONI PRATICHE

1. La scuola nautica deve avere la disponibilità di unità da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami compatibile con i tipi di corsi effettuati:

a) per il conseguimento dell'abilitazione al comando e alla condotta di natanti ed imbarcazioni da diporto di lunghezza non superiore a 24 metri, rispettivamente:

i. navigazione entro le dodici miglia dalla costa: una unità a motore o a vela con motore ausiliario, in base all'autorizzazione richiesta, munita di motore entro bordo o entrofuoribordo, omologata per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa oppure, se con

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SCUOLA NAUTICA

marcatatura CE, almeno di categoria "C"; sono escluse unità dotate di motori fuoribordo e unità con tubolari di tessuto gommato.

ii. navigazione senza alcun limite dalla costa: una unità a motore o a vela con motore ausiliario, in base all'autorizzazione richiesta, omologata per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa oppure, se con marcatatura CE, almeno di categoria "B" abilitata a tale tipo di navigazione; in entrambi i casi l'unità deve essere iscritta nei registri di cui all'art. 15 D.lgs. 171/2005;

b) per il conseguimento dell'abilitazione al comando delle navi da diporto: una nave da diporto ovvero, in alternativa, una unità avente lunghezza fuori tutta non inferiore a 20 metri.

2. I mezzi nautici impiegati per le esercitazioni pratiche e per lo svolgimento degli esami devono essere provvisti di polizza assicurativa in conformità alle disposizioni vigenti e ai relativi massimali per eventuali danni causati alle persone imbarcate e a terzi. Ciascuna polizza deve indicare che il mezzo è assicurato anche ad uso scuola nautica.
3. L'unità da diporto impiegata in sede di prova pratica deve avere a bordo dotazioni di sicurezza minime non inferiori a quelle previste dalle norme vigenti per la navigazione entro le 6 miglia dalla costa, con aggiunta di bussola magnetica e apparato VHF.
4. La disponibilità delle unità nautiche si intende dimostrata quando il soggetto titolare dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica sia proprietario o armatore dell'unità da diporto, oppure abbia stipulato un contratto di locazione o di comodato con altra scuola nautica autorizzata ai sensi dell'art. 42 D.M. 146/2008 che ne preveda espressamente l'uso per esercitazioni pratiche ed effettuazione di esami finalizzati al conseguimento della patente.
5. E' fatto obbligo alla scuola nautica autorizzata di apporre in forma irremovibile su entrambi i lati dei natanti non immatricolati il numero di autorizzazione provinciale posseduta.
6. Le scuole nautiche ai fini del presente articolo possono costituire un consorzio secondo le disposizioni del successivo art. 12.
7. L'unità da diporto utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto rientra nell'utilizzo a fini commerciali. Tale utilizzo per le imbarcazioni e navi da diporto è annotato nei relativi registri di iscrizioni (ai sensi dell'art. 2 D.lgs. 171/05 e art. 24 D.M. 146/08), con l'indicazione dell'attività svolta e dei proprietari o armatori delle unità, delle imprese o società esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SCUOLA NAUTICA

iscrizione nel Registro delle Imprese della competente CCIAA. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.

8. Le successive eventuali variazioni dei mezzi nautici della scuola devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia entro 15 giorni, la quale provvederà nel caso ad annotare la variazione sull'autorizzazione previo rilascio di parere di cui all'art. 42 comma 4 D.M. 146/2008.
9. Fermo restando il possesso di unità nautiche ai sensi del comma 4, in caso di temporanea ed eccezionale indisponibilità per la prova di esame per avaria dell'unità, la scuola nautica, previa tempestiva comunicazione alla Provincia ed all'ufficio marittimo o all'Ufficio Motorizzazione Civile competente, potrà utilizzare diversa unità presa in locazione, purché ritenuta idonea dalla commissione di esame. La scuola nautica dovrà presentare apposita comunicazione contenente la dichiarazione di avaria avuta.
10. La fruizione dei mezzi nautici da parte dei candidati dovrà avvenire esclusivamente per svolgere le esercitazioni nautiche finalizzate al superamento dell'esame.

Art. 9 - INSEGNANTI ED ISTRUTTORI

1. La scuola nautica deve avere uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori per le esercitazioni pratiche, oppure uno o più soggetti che cumulino entrambe le funzioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal titolare/legale rappresentante, dai soci, dagli amministratori, che siano in possesso dei rispettivi titoli e requisiti secondo quanto previsto ai successivi commi 6, 7 e 8. Al personale docente di diverse scuole nautiche appartenenti allo stesso titolare è consentita la mobilità tra le diverse sedi.
2. Per le funzioni di insegnante e/o istruttore, la scuola nautica può impiegare, a tempo pieno o parziale, personale con rapporto di lavoro dipendente o autonomo, o comunque secondo tipologia prevista dalla normativa vigente. La Provincia autorizza con apposita disposizione l'inserimento del personale docente previo accertamento dei requisiti richiesti.
3. La scuola nautica può utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati, nel qual caso, deve essere prodotta dichiarazione di non dipendenza da Enti pubblici (oppure nulla osta dell'Ente) oppure, nel caso di rapporto di lavoro intercorrente con soggetto diverso, deve essere acquisito il nulla osta del datore di lavoro principale.
4. Se una scuola nautica o un consorzio per l'istruzione nautica di cui al successivo art. 12 rimangono sprovvisti dell'unico insegnante o istruttore di cui dispongono e non hanno, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, la Provincia può consentire che il titolare della scuola nautica o il responsabile del consorzio

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SCUOLA NAUTICA

possano utilizzare, quale supplente temporaneo, per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra scuola nautica o consorzio già autorizzati, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa in relazione al numero degli allievi. Il predetto termine può essere prorogato, anche più di una volta e comunque per non oltre complessivi diciotto mesi di proroga, per motivate e documentate esigenze, qualora trattasi del titolare/legale rappresentante della scuola nautica o del responsabile del consorzio.

5. In caso di cessazione del rapporto di lavoro dell'insegnante o dell'istruttore, il titolare è tenuto a comunicare entro 15 gg. La cessazione del rapporto di lavoro con il personale didattico e a richiederne la cancellazione presso gli uffici provinciali competenti.

6. Per svolgere attività di insegnamento presso le scuole nautiche (ivi comprese le attività di esercitazione pratica anche per gli istruttori) i soggetti devono avere i seguenti requisiti:

a) essere in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n.13 del 16 gennaio 2008 o di titolo professionale per i servizi di coperta del diporto; possono svolgere attività di insegnamento i docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione, gli ufficiali superiori del Corpo dello Stato Maggiore e delle Capitanerie di Porto in congedo da non oltre dieci anni, nonché coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite;

b) essere in possesso del diploma di istruzione di II grado.

L'attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela è svolta da esperti velisti riconosciuti idonei dalla Federazione Italiana Vela o dalla Lega Navale Italiana (art. 42 comma 6 D.M. 146/2008).

7. In deroga a quanto previsto dal comma 6 lett. c), le imprese che alla data di entrata in vigore del D.M. 146/2008 esercitavano attività di scuola nautica autorizzate ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 431/1997, possono continuare ad avvalersi dei docenti anche non in possesso di diploma di istruzione di secondo grado purché abbiano conseguito la patente nautica per la navigazione senza alcun limite da almeno cinque anni.

8. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di insegnante ed istruttore i soggetti interessati devono possedere i requisiti anagrafici previsti per il titolare della scuola nautica all' art. 5 comma 1 "a)" e "b)" e di quelli morali previsti allo stesso art. 5 comma 1 "d)","e)", "f)", "g)", "h)" del presente Regolamento.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SCUOLA NAUTICA

ART. 10 - GESTIONE DELLA SCUOLA NAUTICA

1. Le tariffe praticate dalla scuola nautica per ciascun tipo di prestazione sono esposte al pubblico presso la segreteria della scuola.
2. Il provvedimento autorizzativo dovrà essere esposto presso la segreteria della scuola.

ART. 11 - DOCUMENTI PER L' ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SCUOLA NAUTICA

1. Le scuole nautiche curano la tenuta dei seguenti registri e documenti:
 - a) registro di iscrizione degli allievi, che deve contenere la data di iscrizione, le generalità degli allievi, gli estremi delle autorizzazioni per l'esercitazione al comando ed alla condotta delle unità da diporto, la data delle prove d'esame teoriche e pratiche per il conseguimento delle patenti nautiche e il relativo esito, annotazione e data di trasferimento dell'allunno se la scuola aderisce ad un consorzio per l'istruzione nautica;
 - b) registro delle lezioni teoriche, dove devono essere indicati il numero di riferimento del registro di iscrizione, le generalità di ciascun allievo, numero complessivo delle ore di lezione e la valutazione dell'insegnante sulla preparazione teorica;
 - c) registro degli allievi trasferiti dalla scuola nautica al consorzio per l'istruzione nautica, nel caso in cui la scuola aderisca ad un centro riconosciuto (non necessario se il trasferimento viene annotato in apposita colonna del registro di iscrizione degli allievi).
2. I consorzi per l'istruzione nautica sono tenuti alla compilazione del registro di iscrizione degli allievi e del registro delle lezioni teoriche.
3. I registri suddetti, tenuti regolarmente e compilati giornalmente in ordine cronologico, prima del loro utilizzo devono essere timbrati e numerati in ogni pagina dal competente ufficio della Provincia e tenuti a disposizione delle Autorità preposte alla vigilanza.
4. Durante le esercitazioni pratiche, a bordo dell'unità, oltre alla regolamentare documentazione di bordo, va tenuta una copia dell'Autorizzazione della Provincia all'esercizio di scuola nautica e copie delle domande di ammissione agli esami degli allievi presenti a bordo, complete di visto dell'Autorità Marittima o dell'Ufficio Motorizzazione Civile presso cui sono state inoltrate, che, accompagnate da un documento di identità personale, costituiscono autorizzazione per le esercitazioni di bordo.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SCUOLA NAUTICA

ART. 12 – CONSORZI PER L'ISTRUZIONE NAUTICA

1. Due o più scuole nautiche autorizzate possono costituire un consorzio per l'istruzione nautica (artt. 2602 e ss. cod. civ.).
2. L'esercizio del consorzio è subordinata ad autorizzazione da parte della Provincia dove ha la sede il consorzio, che valuta, preliminarmente, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
3. Ai fini dell'autorizzazione, il consorzio costituendo deve indicare alla Provincia:
 - a) l'atto istitutivo del consorzio;
 - b) la denominazione delle scuole nautiche aderenti;
 - c) il responsabile del consorzio;
 - d) l'ubicazione della sede;
 - e) le attività teoriche e/o pratiche che il consorzio intende svolgere;
 - f) le generalità degli insegnanti e degli istruttori, nonché i relativi titoli abilitativi;
 - g) i mezzi nautici utilizzati.
4. Al consorzio possono partecipare le autoscuole e le agenzie di consulenza automobilistica, purché autorizzate allo svolgimento delle attività di scuola nautica.
5. Al responsabile del consorzio si applicano i requisiti di cui all'art.5.
6. Al consorzio possono essere demandati i corsi teorici, le esercitazioni pratiche e le attività relative allo svolgimento delle prove d'esame.
7. Qualora il consorzio svolga esercitazioni pratiche deve essere dotato di unità da diporto idonee in regime di proprietà o armamento. I mezzi nautici del consorzio debbono soddisfare i requisiti tecnici di cui all'art.8.
8. Qualora vengano demandate al consorzio le attività relative alla preparazione teorica degli allievi, si applicano anche gli artt. 6 e 7. I locali da adibire a sede del consorzio devono comunque essere diversi da quelli delle scuole nautiche consorziate.
9. Al consorzio confluiscono solo gli allievi iscritti presso le scuole nautiche aderenti previa annotazione su apposito registro. Non è consentito iscrivere allievi direttamente nel consorzio.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SCUOLA NAUTICA

10. Le scuole nautiche consorziate continuano ad esercitare autonomamente le attività non demandate al consorzio e sono in ogni caso tenute a comunicare tempestivamente all'Ufficio provinciale competente ogni variazione in merito ai corsi demandati al consorzio.
11. Ogni modifica al consorzio dovrà essere comunicata entro 15 giorni alla Provincia di Livorno, per la conferma dell'autorizzazione.

ART. 13 - VICENDE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il trasferimento di sede in ambito provinciale è consentito previa verifica dell'esistenza dei requisiti di idoneità dei locali. Il trasferimento di sede non comporta la revoca dell'autorizzazione ma può essere effettuato solo previo rilascio di nuova autorizzazione da parte del responsabile del competente Servizio ai soli fini dell'aggiornamento della sede.
2. Su richiesta motivata del titolare, legale rappresentante o socio amministratore, la Provincia può autorizzare la sospensione temporanea volontaria dell'attività per un periodo massimo di dodici mesi. La sospensione è autorizzata con atto del responsabile del competente Servizio.
3. La Provincia provvede ai sensi del comma 2 anche in caso di impedimento del titolare legale rappresentante o socio amministratore, fatta salva la possibilità di autorizzare la prosecuzione dell'attività previa nomina di un sostituto in possesso dei requisiti previsti per il soggetto temporaneamente impedito.
4. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare, l'avente causa deve richiedere a proprio favore il rilascio di una nuova autorizzazione, a cui si provvederà previo accertamento dei requisiti. Il trasferente è tenuto a restituire la propria autorizzazione all'atto della cessazione dell'attività e deve altresì presentare al competente Ufficio i registri di iscrizione per l'annullamento delle pagine rimaste inutilizzate e astenersi dalla prosecuzione dell'attività successivamente alla data dell'atto di cessione dell'azienda.
5. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 4, in pendenza del procedimento di rilascio della nuova autorizzazione in favore del cessionario, può essere prorogata la validità dell'autorizzazione del cedente per un periodo massimo di tre mesi ai fini del completamento della preparazione degli allievi già iscritti nel registro senza possibilità di nuove iscrizioni.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SCUOLA NAUTICA

6. La trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, e viceversa, ovvero la trasformazione di forme societarie, deve essere autorizzata con rilascio di nuova autorizzazione in sostituzione della precedente, che viene revocata.
7. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società o di un ente, l'ingresso, il recesso o l'esclusione di uno o più soci deve essere comunicato alla Provincia, con esibizione di copia del verbale della relativa delibera. Il responsabile del competente Servizio provvede alla presa d'atto della variazione, qualora le modifiche della composizione dei soci non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione ai sensi del precedente comma. La variazione del/i soggetto/i legale/i rappresentante/i comporta il rilascio di una nuova autorizzazione.
8. Se varia la sola denominazione della scuola nautica si procede all'aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza rilascio di nuova autorizzazione ma con presa d'atto.

ART. 14 - NORME PER LE AUTOSCUOLE

1. Le autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal D.M. n. 317/95, dotate di attrezzature e strumenti nautici nonché del materiale didattico per la formazione dei candidati agli esami, possono richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica alla Provincia. Per ottenere l'autorizzazione le autoscuole devono avere la disponibilità di un'unità da diporto con i requisiti previsti dall'art. 8.
2. L'autorizzazione viene rilasciata previo accertamento dell'esistenza e della rispondenza ai requisiti di cui al presente Regolamento.

ART. 15 - NORME PER LE AGENZIE DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

1. Le agenzie che svolgono attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della Legge n.264/91, in possesso della relativa autorizzazione, possono essere autorizzate anche allo svolgimento delle attività di scuola nautica, purché in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
2. I locali destinati alle attività di scuola nautica, rispetto a quelli destinati alle attività di consulenza, potranno avere in comune l'ingresso e l'ufficio di segreteria, purché compatibili con i requisiti richiesti al punto 3 dell'art. 1 del D.M. 9/11/1992, nonché i servizi igienici.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SCUOLA NAUTICA

ART. 16 - VIGILANZA

1. La vigilanza sulle scuole nautiche, oltre ad essere prevista dall'art. 42 comma 2 del D.M.146 del 29/7/2008, persegue il fine di promuovere una maggiore efficienza di codeste attività, per il miglioramento qualitativo dell'insegnamento da impartire.
In particolare, la vigilanza è svolta mediante controlli:
 - a) sulla capacità delle scuole di assolvere alle funzioni di centri di istruzione teorico-pratica, alla condotta ed al comando di unità da diporto;
 - b) sull'osservanza delle prescrizioni e sul permanere dei requisiti in base ai quali sono state autorizzate, con riferimento alle attrezzature, al materiale didattico e di arredamento, ai locali, all'obbligo assicurativo delle unità;
 - c) sul regolare funzionamento delle scuole e sull'impiego di insegnanti e istruttori in possesso dei requisiti di cui all'art.9.
2. La vigilanza sulle scuole nautiche è svolta dalla Provincia tramite il Comando di Polizia Provinciale.
3. In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza è redatto un verbale nel quale vengono evidenziate le irregolarità riscontrate. Gli illeciti vengono contestati al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore ovvero al responsabile del consorzio di scuole nautiche ai sensi e nei modi previsti dalla L.689/1981.
4. L'opera di vigilanza avrà, inoltre, ad oggetto la repressione dell'attività delle scuole nautiche abusive.
5. La Provincia può effettuare sopralluoghi, ispezioni ed altri accertamenti atti a verificare il rispetto del presente Regolamento, e in particolare:
 - a) il regolare esercizio dell'attività;
 - b) l'esposizione al pubblico e l'osservanza degli orari e delle tariffe;
 - c) la regolare tenuta dei registri;
 - d) il permanere delle condizioni e dei requisiti in base ai quali l'esercizio dell'attività di scuola nautica è stato autorizzato;
 - e) l'impiego di insegnanti e istruttori in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento e regolarmente autorizzati.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SCUOLA NAUTICA

6. Qualora, in occasione dei controlli previsti dalla legge emergano incertezze sulla permanenza dei requisiti di idoneità, la Provincia può acquisire il parere del Compartimento Marittimo o dell'Ufficio Motorizzazione Civile, per quanto di propria competenza.

ART. 17 – DIFFIDA, SOSPENSIONE E REVOCA

1. Il Responsabile competente, in caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività di scuola nautica, diffida il titolare o il legale rappresentante tramite raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un termine che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 15 giorni.
2. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
 - a) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dalla Provincia, nonostante il provvedimento di diffida;
 - b) la scuola nautica utilizzi per le lezioni personale non abilitato o autorizzato;
3. L'autorizzazione è revocata quando:
 - a) siano venuti meno la capacità finanziaria ed i requisiti morali del titolare;
 - b) venga meno la disponibilità dei locali e/o dell'attrezzatura tecnica e didattica e/o dei mezzi nautici della scuola nautica;
 - c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio;
 - d) la scuola nautica non ottemperi al provvedimento di sospensione dell'attività di cui al comma 2 del presente articolo;
 - e) per espressa rinuncia del titolare;
 - f) per decesso del titolare, in mancanza di eredi o aventi causa;
 - g) per mancata ripresa dell'attività al termine del periodo di sospensione volontaria o di sospensione disposta ai sensi del comma 2 del presente articolo.

ART. 18 – SANZIONI PECUNIARIE

1. Oltre all'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 17, a similitudine dell'analogo fattispecie prevista dall'articolo 123 comma 11 del D.Lgs. 285/1992, chiunque gestisce una scuola nautica senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma prevista dal citato articolo 123 comma 11.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SCUOLA NAUTICA

2. Dalla violazione di cui al precedente comma consegue l'ordine di immediata chiusura dell'esercizio e di cessazione della relativa attività da parte della Provincia a seguito dell'avvenuto accertamento, che dovrà essere trasmesso alla Provincia dall'organo accertatore senza ritardo.
3. Chiunque insegni teoria nelle scuole nautiche o istruisce al comando e alla condotta su unità da diporto senza essere a ciò abilitato o autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 123 comma 12 del D.Lgs. 285/1992 a similitudine dell'analoga fattispecie ivi prevista.
4. Ogni altra violazione alle norme del presente Regolamento, ove non diversamente sanzionate dalla normativa vigente o dal presente Regolamento, è punita con la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.
5. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo si procede ai sensi della L. 689/81.
6. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della sopracitata L. 689/81, l'accertamento e la contestazione delle violazioni spetta alla Provincia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, agli organi di Polizia Municipale nei limiti della rispettiva competenza territoriale, alle Capitanerie di Porto, all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e a tutti gli altri organi svolgenti funzioni di Polizia Giudiziaria.
7. Competente all'applicazione delle sanzioni pecuniarie stabilite nel presente articolo, nonché dei provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 17, è la Provincia.
8. I proventi delle sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo spettano alla Provincia.

ART. 19 - AGGIORNAMENTI

1. Il presente Regolamento sarà da considerarsi aggiornato sulla base di successive Leggi e Decreti e altre fonti normative sovraordinate che dovessero modificare ciò che è stabilito all'interno di questi articoli.

ART. 20 - NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Alle persone fisiche e giuridiche iscritte presso la C.C.I.A.A. che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento gestiscono scuole nautiche, la Provincia provvede al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di tale attività, previa istanza di parte da presentare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento e previo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SCUOLA NAUTICA

accertamento dell'esistenza delle attrezzature marinarie, degli strumenti e mezzi nautici e del materiale didattico necessario per le esercitazioni teoriche e pratiche rispondenti ai requisiti di cui al presente Regolamento.

2. Le scuole nautiche già autorizzate dalla Provincia alla data di entrata in vigore del presente Regolamento hanno l'obbligo di adeguarsi alle norme in esso contenute entro 9 mesi.
3. Il presente Regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.